



COMUNE DI FORINO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 57

del 21.04.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile**, alle ore **13,50**, in Forino, presso la sede municipale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede il Avv. Pasquale Nunziata, in qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti i seguenti signori:

NUNZIATA PASQUALE	SINDACO	P
DEL RISO DARIO	VICE SINDACO	P
LANZETTA LUIGI	ASSESSORE	P
DE ANGELIS GINA	ASSESSORE	P
AMENDOLA ALFONSO	ASSESSORE	A

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Luciana Iannacchino.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- questo comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'ente;
- l'articolo 4 del nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RILEVATO che:

- con il nuovo codice dei contratti pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

VISTO il Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247".

VISTO ED ESAMINATO il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno istituire un Albo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale,

DATO ATTO che ai fini della determinazione del compenso professionale, si rinvia a quanto statuito con la delibera di G.C. n.133 del 4.11.2014, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione regolante l'incarico legale, e il compenso professionale per le diverse tipologie di contenzioso, il tutto come risulta riportato nella tabella allegata al Regolamento

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto .

Dato atto che ai fini della determinazione del compenso professionale, si applica quanto statuito con la delibera di G.C. n.133 del 4.11.2014, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione regolante l'incarico legale e il compenso professionale per le diverse tipologie di contenzioso, il tutto come risulta riportato nella estrapolata tabella che viene allegata al Regolamento.

Di demandare al responsabile dell'Area amministrativa l'attivazione delle procedure per l'istituzione dell'Albo degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale.

Di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto albo diviso nelle sezioni, amministrativo, civile, lavoristico, penale, e tributario avrà inizio mediante la predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un termine non inferiore a 15 giorni.

Di dichiarare con successiva separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Dlgs 267/2000.

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.l.vo 267/2000, dal responsabile dell'area Amministrativa dott.ssa Luciana Iannacchino _____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Pasquale Nunziata

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____, e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 , comma 1 della Legge n. 267/00.

Il Messo Comunale

F.to Sig. Leopoldo Buonerba

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[__] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

[__] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art.134, comma 4;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Michele Pagliuca